



MiFID II – Transmission Policy

Modalità di trasmissione degli ordini in Südtirol Bank AG

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2018

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
1. SCOPO E OBIETTIVO DELLA TRANSMISSION POLICY.....	4
2. FATTORI DI ESECUZIONE	4
3. GERARCHIA DEI FATTORI DI ESECUZIONE.....	5
4. ISTRUZIONI DEI CLIENTI.....	5
5. SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE	6
6. MONITORAGGIO DELLA TP.....	7
APPENDICE	8
Tabella n. 1 – Intermediari negozianti.....	8
Tabella n. 2 – Costi pagati agli intermediari in relazione al servizio di raccolta ordini.....	9

PREMESSA

Perseguimento del miglior risultato possibile per il cliente

Ai sensi dell'art. 27, par. 1, della Direttiva 2014/65/UE (di seguito, anche solo, "MiFID II"), la Banca è tenuta ad adottare misure sufficienti per ottenere, allorché esegue ordini, il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Tuttavia, ogniqualevolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, l'impresa di investimento è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni.

Operatività con clientela al dettaglio

Quando l'impresa di investimento esegue un ordine per conto di un "cliente al dettaglio", il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I principali riferimenti normativi in materia sono i seguenti:

- Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II")¹
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")²
- Regolamento delegato n. 565/2017³
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari")⁴.

¹ Cfr. obblighi informativi previsti dall'art. 24, par. 4: "Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie di investimento proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi".

² Cfr. art. 6, comma 2, lett. a).

³ Cfr. art. 65 (Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente). Si veda altresì, in riferimento alla cd. "Gestione degli ordini dei clienti", quanto indicato agli artt. 67, 68 e 69.

⁴ Cfr. artt. 47 – 51.

1. SCOPO E OBIETTIVO DELLA TRANSMISSION POLICY

Ai sensi dell'art. 27, par. 4, della MiFID II (e, in Italia, degli artt. 47 – 51 del Regolamento Intermediari), la Banca, allorché presta i servizi di investimento per i quali è stata autorizzata⁵, deve definire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini che le consenta di ottenere, in riferimento agli ordini della propria clientela, il miglior risultato possibile.

Poiché per l'esecuzione degli ordini della propria clientela la Banca si avvale di intermediari negozianti, nel presente documento sono indicate le strategie di trasmissione degli ordini a tali soggetti, tenuto conto dei diversi servizi di investimento prestati.

A tal fine, la Banca ha predisposto la presente "Transmission Policy" (di seguito, anche solo "TP"), nella quale sono indicate le strategie di trasmissione degli ordini adottate con riferimento ai servizi di investimento prestati, che si impegna ad applicare in tutte le manifestazioni dei relativi contratti.

Nella gestione degli ordini della clientela, la Banca applica procedure e dispositivi che assicurano un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.

2. FATTORI DI ESECUZIONE

Gli ordini per il mercato sono trasmessi dalla Banca agli intermediari negozianti telefonicamente ovvero tramite sistemi di comunicazione elettronica.

L'intermediario negoziante di volta in volta interessato provvede a dar seguito alle disposizioni ricevute dalla Banca, inoltrandole al mercato di riferimento sulla base della propria politica di esecuzione, tesa ad assicurare il raggiungimento del miglior risultato per il cliente nel rispetto della disciplina stabilita dalla MiFID II.

E' possibile che, in taluni casi, l'intermediario negoziante al quale la Banca ha inoltrato l'ordine faccia a sua volta ricorso ad un ulteriore negoziante, nel rispetto della propria strategia di trasmissione degli ordini.

Allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per il cliente, ai fini della trasmissione degli ordini e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27, par. 1, della MiFID II, la Banca prende in considerazione i seguenti "fattori di esecuzione":

- Prezzo;
- Costi;
- Rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- Dimensioni e natura dell'ordine;
- Ogni altra considerazione pertinente.

⁵ Si tratta dei seguenti servizi di investimento:

- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF);
- Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF);
- Ricezione e trasmissione degli ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF);
- Consulenza in materia d'investimenti (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF).

Selezione dell'intermediario negoziatore

Le caratteristiche aggiuntive che vengono valutate dalla Banca nel processo di selezione di un intermediario negoziatore sono:

- Standing e reputazione,
- Solidità patrimoniale,
- Possesso di un'adeguata esperienza, conoscenza e competenza a livello di mercati e di strumenti finanziari, per quanto coerenti con le esigenze della Banca e con i servizi d'investimento da essa prestati,
- Adeguatezza della struttura organizzativa ai fini dello svolgimento dell'incarico.

3. GERARCHIA DEI FATTORI DI ESECUZIONE

La Banca attribuisce un ordine di importanza ai fattori di esecuzione sopra indicati, prendendo in considerazione le caratteristiche dei seguenti elementi:

- Clientela interessata;
- Tipologia di ordine conferito;
- Strumenti finanziari oggetto della disposizione;
- Sedi di esecuzione verso le quali l'ordine può essere diretto.

In attuazione della vigente normativa, per la definizione del costo di esecuzione di un ordine riferito a clientela al dettaglio, la Banca tiene conto del cosiddetto "corrispettivo totale", costituito dalla somma del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi alla sua esecuzione.

I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine (comprese le competenze della sede di esecuzione) e alla relativa compensazione e regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in riferimento all'esecuzione della disposizione.

Fattori diversi dal "corrispettivo totale" possono prevalere rispetto a quest'ultimo soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il migliore risultato possibile in termini di "corrispettivo totale".

4. ISTRUZIONI DEI CLIENTI

Gestioni patrimoniali

Nell'ambito del presente servizio, il cliente ha facoltà di impartire alla Banca istruzioni autonome, alle quali il gestore provvede a dare pronta esecuzione (essendovi tenuto), purché non risultino in contrasto con la tipologia della linea a cui fanno riferimento⁶.

⁶ Si intende la classificazione della linea in termini di rischio, effettuata sulla base delle linee guida adottate dalla Banca (cfr. "MiFID – Mappatura dei Prodotti Finanziari").

Nel caso di istruzione impartita direttamente dal cliente, relativa all'esecuzione di un ordine su una specifica sede di esecuzione ovvero all'utilizzo di specifici intermediari abilitati nell'ambito della gestione del proprio portafoglio, la Banca si atterrà a tale istruzione, conformandosi alla propria strategia limitatamente alle componenti dell'ordine non interessate dalle indicazioni del cliente.

Poiché le istruzioni impartite autonomamente dal cliente possono tuttavia impedire alla Banca la corretta e piena applicazione delle proprie strategie di gestione, potendo finanche arrivare a danneggiare il cliente medesimo (tale evenienza è specificamente indicata nell'ambito della documentazione informativa precontrattuale), la Banca si riserva di rifiutare l'esecuzione di istruzioni autonome per le quali siano manifesti aspetti tecnici e/o operativi che ne impediscano la corretta esecuzione.

L'eventuale rifiuto è immediatamente comunicato al cliente, congiuntamente ai motivi per i quali non è stato possibile procedere all'esecuzione dell'ordine.

Raccolta ordini

Ancorché sia connesso al servizio di consulenza e limitato ai soli strumenti finanziari resi disponibili all'interno di uno specifico "paniere" (preliminarmente definito dal Comitato Investimenti della Banca), per tale servizio è previsto contrattualmente che il cliente possa conferire alla Banca, sia pure limitatamente alle disposizioni di vendita, disposizioni autonome vincolanti, non derivanti da precedenti raccomandazioni specifiche.

5. SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE

Al fine di ricercare il miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha selezionato un unico intermediario negoziatore ("Cassa Centrale Banca" o "CCB"), ai sensi del considerando n. 100 del Regolamento delegato n. 565/2017, ritenendolo adeguato a permettere sistematicamente il raggiungimento del miglior risultato possibile per la propria clientela e potendosi attendere che tale negoziatore possa permettere di ottenere per la suddetta clientela risultati analoghi a quelli che potrebbe ragionevolmente aspettarsi utilizzando per l'esecuzione entità alternative.

Tale aspettativa si è basata sulla preventiva analisi della politica di esecuzione del negoziatore CCB e di un'analisi interna della quale si riportano di seguito gli aspetti più rilevanti:

- 1) La Banca, nello svolgimento dei servizi di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione ordini, tratta sul mercato secondario esclusivamente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati (in relazione ai quali vi è la ragionevole presunzione della "best execution" in termini di prezzo, probabilità e rapidità di esecuzione).
- 2) Il negoziatore selezionato è un soggetto che presta il servizio di esecuzione degli ordini per diversi altri intermediari che svolgono un'attività analoga a quella della Banca e operano nello stesso territorio (Nord-Est), sia direttamente che per il tramite di ulteriori soggetti negozianti.
- 3) Nel corso dell'ultimo decennio, la Banca ha maturato un'esperienza positiva con il negoziatore selezionato.

Nelle tabelle in appendice sono indicati rispettivamente i fattori di esecuzione considerati in riferimento ai servizi di investimento prestati (cfr. **Tabella n. 1**) e i costi applicati dal negoziatore in relazione al servizio di raccolta ordini (cfr. **Tabella n. 2**)

Il cliente può far richiesta alla Banca di prendere visione delle tariffe vigenti per l'operatività connessa alla trasmissione degli ordini agli intermediari terzi negozianti.

Relativamente alle sottoscrizioni ed ai rimborsi di quote di OICR esteri, la Banca si avvale prevalentemente dei seguenti intermediari:

- All Funds Bank, che fornisce il servizio su un'unica piattaforma operativa, consentendo un maggiore livello di efficienza – sia a livello gestionale che amministrativo/contabile – rispetto a quello conseguibile direttamente dalla Banca tramite accordi diretti con le singole società di gestione, e una più ampia possibilità di diversificazione degli investimenti all'interno delle gestioni patrimoniali individuali. L'utilizzo della piattaforma non determina alcun aggravio di costi e commissioni, diretti o indiretti, per il cliente in gestione;
- Online SIM (il cui servizio è analogo a quello fornito da All Funds Bank, ancorché limitato alle SGR);
- BNP Paribas;
- Banca Sella.

6. MONITORAGGIO DELLA TP

La Banca si impegna a riesaminare la presente Transmission Policy su base annuale ovvero al verificarsi di circostanze tali da influire sulle possibilità di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca sottopone a monitoraggio il livello di efficacia delle misure di trasmissione adottate, verificando la qualità di esecuzione degli ordini da parte dell'intermediario selezionato ed intervenendo, laddove necessario, al fine di correggere le carenze eventualmente rinvenute nella rispettiva strategia di esecuzione.

Eventuali anomalie sono prontamente segnalate al responsabile della funzione di conformità.

Le informazioni relative all'attività svolta dal soggetto negoziatore sono consultabili dalla clientela accedendo al sito web del medesimo, tramite il seguente link <https://www.cassacentrale.it/ccbcontent0.jsp?XD=4207&LANGUAGE=IT>.

APPENDICE

Tabella n. 1 – Intermediari negozianti

Fattori di esecuzione	Categorie di strumenti finanziari		Intermediari ⁷
GESTIONE DI PORTAFOGLI 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità di esecuzione e di regolamento 3. Probabilità di esecuzione e di regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	Azioni e ETF quotati su mercati regolamentati italiani		CASSA CENTRALE BANCA
	Azioni e ETF quotati su mercati regolamentati comunitari ed extracomunitari		
	Obbligazioni, Euro Obbligazioni e Titoli di Stato quotati su mercati regolamentati		
	Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati		CASSA CENTRALE BANCA
	Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani e comunitari		CASSA CENTRALE BANCA
	Derivati non quotati su mercati regolamentati		
RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI 1. Corrispettivo totale 2. Rapidità di esecuzione e di regolamento 3. Probabilità di esecuzione e di regolamento 4. Oggetto dell'ordine 5. Dimensione dell'ordine	Azioni	Italia	CASSA CENTRALE BANCA
		USA	
		Svizzera	
		Xetra	
		Euronext	
	Obbligazioni	MOT	
		Euro TLX	
		OTC	
ETF	Italia		
Certificates ⁸	Italia (SEDEX)		
GP + COLL	Quote di Fondi/OICR		ALLFUNDS BANK ONLINE SIM BNP PARIBAS BANCA SELLA

⁷ Esistono altri intermediari negozianti con i quali la Banca effettua un'operatività a carattere residuale, limitatamente a quegli strumenti finanziari non negoziabili con i partner sopra indicati.

⁸ Esclusivamente in vendita.

Tabella n. 2 – Costi pagati agli intermediari in relazione al servizio di raccolta ordini

TIPO STRUMENTO	MERCATO	COMMISSIONE	MINIMO
Azioni	Italia	0.05%	€ 3,50
	USA	0.14%	€ 15,00
	Svizzera	0.13%	€ 13,00
	Xetra	0.12%	€ 12,00
	Euronext	0.12%	€ 12,00
Obbligazioni	MOT	0.03%	€ 4,13
	Euro TLX	0.03%	€ 4,13
	OTC	0.03%	€ 4,13
ETF	Italia	0.05%	€ 3,50
Certificates ⁹	Italia (SEDEX)	0.05%	€ 3,50
	Fuori Mercato	0.14%	€ 15,00
	Euwax	0.35%	€ 30,00

Costi aggiornati al luglio 2018

⁹ Esclusivamente in vendita.